Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 241 del 5 settembre 1977

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 5 settembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

LEGGE 8 agosto 1977, n. **663.**

Statizzazione di istituti musicali pareggiati.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1977, n. **663.**
Statizzazione di istituti musicali pareggiati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli istituti musicali pareggiati sottoindicati sono trasformati in conservatori di musica statali e sezione staccata di conservatorio di musica con le decorrenze a fianco di ciascuno indicate:

« F. E. Dall'Abaco » di Verona, con decorrenza 1° ottobre 1968;
« L. Canepa » di Sassari, con decorrenza 1° ottobre 1968;
« A. Vivaldi » di Alessandria, con decorrenza 1° ottobre 1969;
« U. Giordano » di Foggia, con decorrenza 1° ottobre 1969;
« L. D'Annunzio » di Pescara, con decorrenza 1° ottobre 1969;
« G. Frescobaldi » di Ferrara, con decorrenza 1° ottobre 1970;
« T. Schipa » di Lecce, con decorrenza 1° ottobre 1970;
« G. Nicolini » di Piacenza, con decorrenza 1° ottobre 1970;
« A. Venturi » di Brescia con decorrenza 1° ottobre 1971;
« C. Pollini » di Padova, con decorrenza 1° ottobre 1971.

Il liceo musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina è trasformato in sezione staccata del conservatorio di musica di Reggio Calabria, con decorrenza 1° ottobre 1971.

Ciascuno dei conservatori di cui al primo comma nonché la sezione staccata di cui al secondo comma del presente articolo avranno una scuola media annessa da istituire con l'osservanza delle norme di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 2.

Sono approvate le annesse convenzioni per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati di cui all'articolo 1, stipulate tra il Ministero della pubblica istruzione e gli enti sovventori.

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato dei predetti istituti nonché l'inquadramento nei ruoli statali del personale direttivo ed insegnante degli istituti stessi, enunciate nelle annesse convenzioni, formano parte integrante della presente legge.

Art. 4.

Con effetto dal 1° ottobre 1968 e per gli anni successivi, i ruoli organici del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei conservatori di musica sono aumentati dei posti previsti nelle piante organiche di cui alle allegate tabelle *A, B, C, D, E, F, G, H, I, L* ed *M*.

Art. 5.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all'articolo 1 della presente legge è indicato nelle annesse tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Art. 6.

All'onere di complessive L. 14.255.489.100, relativo al periodo 1° ottobre 1968-31 dicembre 1977, si provvede, per L. 2.665.000.000, con i contributi degli enti sovventori da versarsi all'entrata del bilancio ai termini delle convenzioni di cui al precedente articolo 2 e, per L. 11.590.489.100, con gli stanziamenti dei capitoli 2600, 2601 e 2682 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1977, in ragione, rispettivamente, di L. 2.917.200.000, L. 7.501.289.100 e L. 1.172.000.000.

A decorrere dall'anno finanziario 1978, all'onere annuo valutato in L. 2.853.225.000 si provvede, quanto a L. 350.000.000, coi citati contributi degli enti sovventori e, quanto a L. 2.503.225.000, coi normali stanziamenti dei capitoli corrispondenti a quelli suindicati dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in ragione, rispettivamente, di L. 628.100.000, di L. 1.615.125.000 e L. 260.000.000.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1977

LEONE

ANDREOTTI — MALFATTI —
MORLINO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI VERONA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Organo e composizione organistica	1
Musica corale e direzione di coro	1
Canto	1
Pianoforte principale	2
Arpa	1
Violino	1
Violino e viola	1
Violoncello	1
Storia della musica e bibliotecario	1
III ruolo	
Contrabbasso	1
Flauto	1
Oboe	1
Fagotto	1
Clarinetto	1
Corno	1
Strumentazione per banda	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Armonia complementare	1
Lettura della partitura	1
Pianoforte complementare	1
Personale amministrativo	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *A*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino .	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali .	1	—
Lingua straniera .	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*) . .	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA *B*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI SASSARI

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Fuga e composizione	1
II ruolo	
Armonia e contrappunto	1
Arpa	1
Bibliotecario	1
Canto	1
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte	3
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Violino	1
Violino e viola	1
Violoncello	1
III ruolo	
Armonia complementare	1
Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Corno	1
Flauto	1
Lettura della partitura	1
Materie letterarie	1
Oboe	1
Pianoforte complementare	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Tromba e trombone	1
Personale amministrativo	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *B*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	**Cattedre e posti di ruolo**	**Incarichi retribuiti**
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA *C*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI ALESSANDRIA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Organo e composizione organistica	1
Canto	1
Pianoforte principale	2
Arpa	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario	1
Violino	1
Violino e viola	1
Violoncello	1
III ruolo	
Armonia complementare	1
Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Corno	1
Flauto	1
Oboe	1
Tromba e trombone	1
Pianoforte complementare	1
Lettura della partitura	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Personale amministrativo	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *C*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	**Cattedre e posti di ruolo**	**Incarichi retribuiti**
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera . . .	—	1
Applicazioni tecniche (*) . .	—	—
Educazione musicale (*) . . .	—	—
Educazione artistica (*) . . .	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA *D*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FOGGIA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Arpa	1
Bibliotecario	1
Canto	1
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte principale	3
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Violino	2
Violoncello	1
III ruolo	
Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Flauto	1
Oboe	1
Tromba e trombone	1
Armonia complementare	2
Pianoforte complementare	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Personale amministrativo	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *D*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino .	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*) . .	—	—
Segretario	1	—
Bidelli .	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA *E*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PESCARA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Armonia e contrappunto	1
Organo e composizione organistica .	1
Pianoforte	3
Canto	1
Arpa .	1
Violino . .	1
Viola con l'obbligo del violino	1
Violoncello .	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario . .	1
III ruolo	
Contrabbasso	1
Flauto . .	1
Clarinetto .	1
Oboe	1
Fagotto	1
Tromba e trombone	2
Corno	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale . .	2
Pianoforte complementare . .	2
Arte scenica	1
Armonia complementare	2
Personale amministrativo	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *E*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali .	1	—
Lingua straniera .	—	1
Applicazioni tecniche (*) . .	—	—
Educazione artistica (*) . .	—	—
Educazione musicale (*) . .	—	—
Segretario . . .	1	—
Bidelli .	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a nórma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA *F*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI FERRARA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Organo e composizione organistica	1
Canto	1
Pianoforte	3
Violino	1
Violino e viola	1
Arpa	1
Violoncello	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario	1
III ruolo	
Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Corno	1
Oboe	1
Flauto	1
Tromba e trombone	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Armonia complementare	1
Pianoforte complementare	1
Esercitazioni orchestrali	1
Personale amministrativo	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *F*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA G

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI LECCE

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Organo e composizione organistica . .	1
Pianoforte principale	2
Canto	1
Violino	1
Violino e viola	1
Violoncello	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario	1
III ruolo	
Contrabbasso	1
Tromba e trombone . .	2
Strumentazione per banda	1
Clarinetto	1
Flauto	1
Oboe	1
Fagotto	1
Corno	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale . .	2
Armonia complementare	1
Pianoforte complementare	1
Personale amministrativo	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto . .	1
Carriera esecutiva . . .	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *G*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche (*) . . .	—	—
Educazione artistica (*)	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario	1	—
Bidelli . . .	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA *H*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PIACENZA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Fuga e composizione	1
II ruolo	
Armonia e contrappunto	1
Organo e composizione organistica	1
Musica corale e direzione di coro	1
Canto	1
Pianoforte	2
Arpa	1
Violino	2
Viola	1
Violoncello	1
Storia della musica e storia ed estetica musicale	1
Bibliotecario	1
III ruolo	
Contrabbasso	1
Oboe	1
Flauto	1
Clarinetto	1
Fagotto	1
Corno	1
Tromba e trombone	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
Pianoforte complementare	2
Armonia complementare (Cultura musicale generale)	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *H*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione . . .	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino . .	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali .	1	—
Lingua straniera .	—	1
Applicazioni tecniche (*)	—	—
Educazione artistica (*) .	—	—
Educazione musicale (*) .	—	—
Segretario	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA I

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI BRESCIA

PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE	Posti di ruolo
Direttore	1
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Organo e composizione organistica	1
Pianoforte	3
Violoncello	1
Violino	1
Canto	1
III ruolo	
Clarinetto	1
Contrabbasso	1
Tromba e trombone	1
Fagotto	1
Flauto	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2
PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *I*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione . . .	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera . . .	—	1
Applicazioni tecniche (*) . .	—	—
Educazione artistica (*) .	—	—
Educazione musicale (*)	—	—
Segretario . . .	1	—
Bidelli	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA *L*

PIANTA ORGANICA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PADOVA

PERSONALE DIRETTIVO	Posti di ruolo
Direttore	1
PERSONALE INSEGNANTE	
I ruolo	
Armonia, contrappunto, fuga e composizione	1
II ruolo	
Armonia e contrappunto	1
Pianoforte principale	3
Violino	1
Violino e viola	1
Organo e composizione organistica	1
Canto — ramo cantanti	1
Violoncello	1
Arpa	1
Storia della musica	1
Bibliotecario	1
III ruolo	
Clarinetto	1
Flauto	1
Oboe	1
Tromba e trombone	1
Corno	1
Fagotto	1
Contrabbasso	1
Esercitazioni corali	1
Esercitazioni orchestrali	1
Teoria, solfeggio e dettato musicale	1
Pianoforte complementare	1
PERSONALE AMMINISTRATIVO	
Carriera direttiva	1
Carriera di concetto	1
Carriera esecutiva	5
Carriera ausiliaria	6

Segue: TABELLA *L*

SCUOLA MEDIA ANNESSA	Cattedre e posti di ruolo	Incarichi retribuiti
Religione	—	1
Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali . . .	1	—
Lingua straniera . .	—	1
Applicazioni tecniche (*) . . .	—	—
Educazione artistica (*) . . .	—	—
Educazione musicale (*) .	—	—
Segretario . .	1	—
Bidelli .	2	—

(*) Per detti insegnamenti si provvede a norma del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1966, n. 1037.

TABELLA *M*

PIANTA ORGANICA DELLA SEZIONE STACCATA DI MESSINA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI REGGIO CALABRIA

PERSONALE INSEGNANTE	Cattedre di ruolo	Incarichi retribuiti
Violino	1	—
Violoncello	1	—
Fagotto	1	—
Teoria, solfeggio e dettato musicale	2	—
Storia della musica	1	—

SCUOLA MEDIA ANNESSA

Italiano, latino, storia ed educazione civica e geografia, italiano ed elementari conoscenze di latino	2	—
Matematica, osservazioni scientifiche ed elementi di scienze naturali	1	—
Lingua straniera	—	1
Applicazioni tecniche	—	—
Educazione musicale	—	—
Religione	—	—

PERSONALE NON INSEGNANTE

Sezione staccata del Conservatorio	Posti di ruolo	
Personale ausiliario	6	—

SCUOLA MEDIA ANNESSA

Segretario	1	—
Bidelli	2	—

TABELLA 1

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA E SASSARI ED ANNESSE SCUOLE MEDIE
ANNO SCOLASTICO 1968-69

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	2	4.500.000	9.000.000
Professore di I ruolo	2	4.000.000	8.000.000
Professore di II ruolo	22	3.100.000	68.200.000
Professore di III ruolo	24	2.850.000	68.400.000
Carriera direttiva	2	2.080.000	4.160.000
Carriera di concetto	2	1.800.000	3.600.000
Carriera esecutiva	10	1.660.000	16.600.000
Carriera ausiliaria	12	1.500.000	18.000.000
Totale .			195.960.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	6	2.400.000	14.400.000
Religione (3 ore)	2	581.400	1.162.800
Lingua straniera (8 ore)	2	1.102.400	2.204.800
Carriera di concetto	2	1.800.000	3.600.000
Carriera ausiliaria	4	1.500.000	6.000.000
Totale .			27.367.600
			223.327.600
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 10.000.000 per conservatorio)			20.000.000
TOTALE GENERALE . . .			243.327.600
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica di:			
Verona		40.000.000	
Sassari		40.000.000	80.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			163.327.600

TABELLA 2

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, VERONA, SASSARI ED ANNESSE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 1969-70

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	5	4.700.000	23.500.000
Professore di I ruolo	5	4.200.000	21.000.000
Professore di II ruolo	55	3.300.000	181.500.000
Professore di III ruolo	60	3.000.000	180.000.000
Carriera direttiva	5	2.180.000	10.900.000
Carriera di concetto	5	1.880.000	9.400.000
Carriera esecutiva	25	1.680.000	42.000.000
Carriera ausiliaria	30	1.580.000	47.400.000
Totale .			515.700.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	15	2.550.000	38.250.000
Religione (3 ore)	5	682.200	3.411.000
Lingua straniera (8 ore)	5	1.287.400	6.437.000
Carriera di concetto	5	1.880.000	9.400.000
Carriera ausiliaria	10	1.580.000	15.800.000
Totale . . .			73.298.000
			588.998.000
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 11.000.000 per conservatorio)			55.000.000
TOTALE GENERALE .			643.998.000
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica di:			
Alessandria		50.000.000	
Foggia		50.000.000	
Pescara		15.000.000	
Verona		40.000.000	
Sassari		40.000.000	195.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			448.998.000

TABELLA 3

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI FERRARA, LECCE, PIACENZA, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, VERONA, SASSARI ED ANNESSE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 1970-71

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	8	4.700.000	37.600.000
Professore di I ruolo	8	4.200.000	33.600.000
Professore di II ruolo	88	3.300.000	290.400.000
Professore di III ruolo	96	3.000.000	288.000.000
Carriera direttiva	8	2.180.000	17.440.000
Carriera di concetto	8	1.880.000	15.040.000
Carriera esecutiva	40	1.680.000	67.200.000
Carriera ausiliaria	48	1.580.000	75.840.000
Totale			825.120.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	24	2.550.000	61.200.000
Religione (3 ore)	8	682.200	5.457.600
Lingua straniera (8 ore)	8	1.287.400	10.299.200
Carriera di concetto	8	1.880.000	15.040.000
Carriera ausiliaria	16	1.580.000	25.280.000
Totale			117.276.800
			942.396.800
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 11.000.000 per conservatorio)			88.000.000
TOTALE GENERALE			1.030.396.800
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica di:			
Ferrara		50.000.000	
Lecce		10.000.000	
Piacenza		35.000.000	
Alessandria		50.000.000	
Foggia		50.000.000	
Pescara		15.000.000	
Sassari		40.000.000	
Verona		40.000.000	290.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			740.396.800

TABELLA 4

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 1971-72

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	5.520.000	55.200.000
Professore di I ruolo	10	5.130.000	51.300.000
Professore di II ruolo	108	4.255.000	459.540.000
Professore di III ruolo	117	3.550.000	415.350.000
Carriera direttiva	10	3.410.000	34.100.000
Carriera di concetto	10	2.480.000	24.800.000
Carriera esecutiva	50	2.120.000	106.000.000
Carriera ausiliaria	66	1.840.000	121.440.000
Totale			1.267.730.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	3.300.000	108.900.000
Religione (3 ore)	11	721.300	7.934.300
Lingua straniera (8 ore)	11	1.363.600	14.999.600
Carriera di concetto	11	2.480.000	27.280.000
Carriera ausiliaria	22	1.840.000	40.480.000
Totale			199.593.900
			1.467.323.900
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 12.000.000 per ciascun conservatorio e lire 8.000.000 per la sezione staccata)			128.000.000
TOTALE GENERALE			1.595.323.900
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata di:			
Padova		40.000.000	
Messina (sezione staccata)		5.000.000	
Brescia		15.000.000	
Ferrara		50.000.000	
Lecce		10.000.000	
Piacenza		35.000.000	
Alessandria		50.000.000	
Foggia		50.000.000	
Pescara		15.000.000	
Sassari		40.000.000	
Verona		40.000.000	350.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			1.245.323.900

TABELLA 5

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 1972-73

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	5.520.000	55.200.000
Professore di I ruolo	10	5.130.000	51.300.000
Professore di II ruolo	108	4.255.000	459.540.000
Professore di III ruolo	117	3.550.000	415.350.000
Carriera direttiva	10	3.410.000	34.100.000
Carriera di concetto	10	2.480.000	24.800.000
Carriera esecutiva	50	2.120.000	106.000.000
Carriera ausiliaria	66	1.840.000	121.440.000
Totale .			1.267.730.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV) .	33	3.300.000	108.900.000
Religione (3 ore)	11	721.300	7.934.300
Lingua straniera (8 ore)	11	1.363.600	14.999.600
Carriera di concetto	11	2.480.000	27.280.000
Carriera ausiliaria .	22	1.840.000	40.480.000
Totale .			199.593.900
			1.467.323.900
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 12.000.000 per ciascun conservatorio e lire 8.000.000 per la sezione staccata)			128.000.000
TOTALE GENERALE . .			1.595.323.900
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			350.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			1.245.323.900

TABELLA 6

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 1973-74

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	6.120.000	61.200.000
Professore di I ruolo	10	5.600.000	56.000.000
Professore di II ruolo	108	4.700.000	507.600.000
Professore di III ruolo	117	3.980.000	465.660.000
Carriera direttiva	10	3.730.000	37.300.000
Carriera di concetto	10	2.740.000	27.400.000
Carriera esecutiva	50	2.360.000	118.000.000
Carriera ausiliaria	66	2.040.000	134.640.000
Totale			1.407.800.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	3.670.000	121.110.000
Religione (3 ore)	11	888.900	9.777.900
Lingua straniera (8 ore)	11	1.524.200	16.766.200
Carriera di concetto	11	2.740.000	30.140.000
Carriera ausiliaria	22	2.040.000	44.880.000
Totale			222.674.100
			1.630.474.100
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 12.800.000 per ciascun conservatorio e lire 9.000.000 per la sezione staccata)			137.000.000
TOTALE GENERALE			1.767.474.100
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			350.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			1.417.474.100

TABELLA 7

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 1974-75

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	6.700.000	67.000.000
Professore di I ruolo	10	6.600.000	66.000.000
Professore di II ruolo	108	5.700.000	615.600.000
Professore di III ruolo . .	117	4.700.000	549.900.000
Carriera direttiva .	10	4.690.000	46.900.000
Carriera di concetto .	10	3.500.000	35.000.000
Carriera esecutiva .	50	3.120.000	156.000.000
Carriera ausiliaria	66	2.790.000	184.140.000
Totale .			1.720.540.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	4.350.000	143.550.000
Religione (3 ore) . . .	11	1.020.200	11.222.200
Lingua straniera (8 ore)	11	1.900.800	20.908.800
Carriera di concetto .	11	3.500.000	38.500.000
Carriera ausiliaria .	22	2.790.000	61.380.000
Totale .			275.561.000
			1.996.101.000
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 12.800.000 per ciascun conservatorio e lire 9.000.000 per la sezione staccata)			137.000.000
TOTALE GENERALE . .			2.133.101.000
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			350.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			1.783. 101.000

TABELLA 8

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA, FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 1975-76

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	7.080.000	70.800.000
Professore di I ruolo	10	6.980.000	69.800.000
Professore di II ruolo	108	6.080.000	656.640.000
Professore di III ruolo	117	5.080.000	594.360.000
Carriera direttiva	10	5.070.000	50.700.000
Carriera di concetto	10	3.880.000	38.800.000
Carriera esecutiva	50	3.500.000	175.000.000
Carriera ausiliaria	66	3.170.000	209.220.000
Totale			1.865.320.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	4.730.000	156.090.000
Religione (3 ore)	11	1.400.000	15.400.000
Lingua straniera (8 ore)	11	2.280.800	25.088.800
Carriera di concetto	11	3.880.000	42.680.000
Carriera ausiliaria	22	3.170.000	69.740.000
Totale			308.998.800
			2.174.318.800
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 20.800.000 per ciascun conservatorio e lire 11.000.000 per la sezione staccata)			219.000.000
TOTALE GENERALE			2.393.318.800
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			350.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			2.043.318.800

TABELLA 9

DIMOSTRAZIONE DELLA SPESA PER IL PERSONALE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSERVATORI DI MUSICA DI VERONA, SASSARI, ALESSANDRIA, FOGGIA, PESCARA. FERRARA, LECCE, PIACENZA, BRESCIA, PADOVA, MESSINA (sezione staccata) ED ANNESSE SCUOLE MEDIE ANNO SCOLASTICO 1976-77

Categoria di personale	Unità	Spesa unitaria	Spesa globale
Direttore	10	8.140.000	81.400.000
Professore di I ruolo	10	7.060.000	70.600.000
Professore di II ruolo	108	6.960.000	751.680.000
Professore di III ruolo	117	6.140.000	718.380.000
Carriera direttiva	10	7.000.000	70.000.000
Carriera di concetto	10	5.000.000	50.000.000
Carriera esecutiva	50	4.150.000	207.500.000
Carriera ausiliaria	66	4.000.000	264.000.000
Totale			2.213.560.000
SCUOLA MEDIA ANNESSA			
Professore ruolo B (IV)	33	5.600.000	184.800.000
Religione (3 ore)	11	1.680.000	18.480.000
Lingua straniera (8 ore)	11	3.035.000	33.385.000
Carriera di concetto	11	5.000.000	55.000.000
Carriera ausiliaria	22	4.000.000	88.000.000
Totale			379.665.000
			2.593.225.000
Spese di funzionamento 10 per cento arrotondato (lire 24.500.000 per ciascun conservatorio e lire 15.000.000 per la sezione staccata)			260.000.000
TOTALE GENERALE			2.853.225.000
Contributi concessi annualmente dagli enti sovventori dei conservatori di musica e sezione staccata (vedi allegata tabella 4)			350.000.000
Onere finanziario a carico dello Stato			2.503.225.000

TABELLA 10

Anno scolastico	Spesa generale	Onere a carico Enti sovventori	Onere a carico dello Stato		Note
				di cui per spese di funzionamento	
1968-69	243.327.600	80.000.000	163.327.600	20.000.000	
1969-70	643.998.000	195.000.000	448.998.000	55.000.000	
1970-71	1.030.396.800	290.000.000	740.396.800	88.000.000	
1971-72	1.595.323.900	350.000.000	1.245.323.900	128.000.000	
1972-73	1.595.323.900	350.000.000	1.245.323.900	128.000.000	
1973-74	1.767.474.100	350.000.000	1.417.474.100	137.000.000	
1974-75	2.133.101.000	350.000.000	1.783.101.000	137.000.000	
1975-76	2.393.318.800	350.000.000	2.043.318.800	219.000.000	
1976-77	2.853.225.000	350.000.000	2.503.225.000	260.000.000	
TOTALI . .	14.255.489.100	2.665.000.000	11.590.489.100	1.172.000.000	

CONVENZIONI ANNESSE

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato del Liceo musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » di Verona

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 l'Istituto musicale « Felice Evaristo dall'Abaco » di Verona, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dal Comune di Verona, passa alle dipendenze dello Stato, ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Felice Evaristo Dall'Abaco ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il Comune di Verona cede e trasferisce a titolo gratuito in proprietà allo Stato l'edificio in cui attualmente ha sede il Liceo Musicale « Dall'Abaco », in Via Massalongo 2, di cui alle annesse planimetrie.

Il Comune di Verona si obbliga, altresì, ad effettuare, entro 2 anni, l'ampliamento del detto edificio, mediante la costruzione di una nuova ala come ai vari piani è indicata in rosso nelle planimetrie che del pari si allegano al presente atto sotto le lettere *H*), *I*) e *L*) perchè ne formino parte integrante.

Detta nuova ala, a costruzione ultimata, verrà ceduta e trasferita gratuitamente in proprietà allo Stato.

Inoltre, il Comune di Verona si impegna a mettere a disposizione del Conservatorio, a titolo gratuito, per attività che rientrino nello spirito delle disposizioni della Testatrice, il Palazzo Boggian — Via S. Fermo 28 — riservandosi di utilizzarlo per manifestazioni musicali indette dal Comune d'intesa con il Conservatorio.

Nel caso di soppressione del Conservatorio, lo Stato resta impegnato a retrocedere gratuitamente al Comune gli immobili suddetti.

Art. 3.

Il Comune di Verona cede e trasferisce a titolo gratuito in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistente nella sede di Via Massalongo, n. 2, elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione, della quale fa parte integrante, sotto la lettera *M*).

In caso di soppressione del Conservatorio vale la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune di Verona si impegna a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1968), il contributo annuo di lire 40.000.000 (diconsi quarantamilioni).

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e precisamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Il Conservatorio, oltre al posto di Direttore, avrà 23 cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previsti dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 6.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 7.

Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1968, che sia cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il Comune.

Lo Stato si obbliga a provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1968 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale in qualità di insegnanti non di ruolo, considerata l'anzianità di servizio maturata dal pareggiamento e gli altri benefici economici previsti dalle norme in vigore.

Art. 8.

All'attuale Direttore dell'Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » verrà attribuito, dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado ed il trattamento economico di Direttore di Conservatorio di musica.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco », che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Sarà ugualmente inquadrato nei ruoli dello Stato il personale insegnante che, con procedure concorsuali in corso di espletamento, passerà di ruolo nell'ex Istituto musicale pareggiato, nelle more del perfezionamento del provvedimento legislativo di statizzazione.

Art. 10.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale direttivo ed insegnante, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto

musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata, a carico del bilancio del Comune di Verona, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Liceo pareggiato « F.E. Dall'Abaco » sarà corrisposto dallo Stato un trattamento economico pari a quello del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica.

La differenza fra tale trattamento e quello finora corrisposto, quale direttore e insegnanti di ruolo del liceo, sarà anticipata dal Comune di Verona, a detto personale, fino al suo inquadramento nei ruoli statali, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

L'ammontare complessivo di dette anticipazioni sarà rimborsato al Comune dallo Stato, il quale provvederà alla sistemazione previdenziale e assistenziale del personale di cui si tratta.

Art. 11.

Al direttore ed agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di Previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipulazione della convenzione.

L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto, sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 13.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « Felice Evaristo Dall'Abaco » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » di Sassari

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 l'Istituto musicale « L. Canepa » di Sassari, pareggiato ai Conservatori di musica statali, è gestito dal Consorzio costituito con decreto prefettizio 15 maggio 1959, n. 2/4030 tra l'Amministrazione provinciale di Sassari, il Comune di Sassari, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Sassari, l'Ente provinciale per il turismo di Sassari e l'Ente concerti di Sassari, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « L. Canepa ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'Istruzione artistica nonchè dalla presente Convenzione.

Art. 2.

Il Comune di Sassari assume a suo carico l'onere della spesa di locazione dei locali di cui all'annessa planimetria, siti in Sassari, Viale Umberto, n. 28 destinati a sede provvisoria del Conservatorio di musica « L. Canepa ». Il detto onere cesserà dal momento in cui, ultimati i lavori concernenti il consolidamento e l'adattamento dell'immobile sito in via Sebastiano Satta n. 4, già convento degli Scolopi di cui all'annessa planimetria, il Comune di Sassari consegnerà in uso gratuito allo Stato tale immobile come sede permanente del Conservatorio stesso. Il Comune di Sassari si impegna ad effettuare i lavori predetti a suo esclusivo carico ed a portarli a termine entro e non oltre il 31 agosto 1975. Il Comune di Sassari assume, inoltre, a suo carico, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonchè, quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi. Il Comune si impegna infine, a concedere l'uso gratuito del Teatro Civico per le manifestazioni artistiche didattiche e culturali che il Conservatorio di musica intenderà organizzare, compatibilmente con le esigenze cittadine secondo un calendario concordato trimestralmente con il Comune a termini del regolamento comunale per la gestione del Teatro Civico. Qualora i locali indicati nelle annesse planimetrie si dimostrassero insufficienti per lo sviluppo che in prosieguo di tempo potrà avere il Conservatorio di musica « L. Canepa » l'Amministrazione comunale si impegna a fornire allo Stato, ugualmente in uso gratuito ed alle condizioni di cui al quarto comma del presente articolo, gli altri locali che si renderanno necessari a soddisfare le maggiori esigenze del Conservatorio stesso.

Art. 3.

Il Consorzio per la gestione dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistente nel Liceo stesso elencato nell'inventario allegato alla presente Convenzione della quale fa parte integrante.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Consorzio si impegna a corrispon-

dere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (1° ottobre 1968), il contributo di lire 40.000.000 di cui alla legge regionale 26 giugno 1969, n. 30. Qualora il Consorzio, alla data stabilita dal proprio statuto o eventualmente anche prima, venga a cessare, il contributo di lire 40.000.000 di cui al comma precedente verrà corrisposto allo Stato direttamente dalla Regione autonoma della Sardegna ai sensi della legge medesima. Tale contributo, considerato come spesa di carattere obbligatorio, sarà versato in tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 30 dicembre di ogni anno e la sua erogazione continuerà fino a quando lo Stato non dichiari di assumere a suo carico l'intero onere del funzionamento del Conservatorio e di rinunciare ad ogni forma di contributo da parte degli Enti firmatari della presente Convenzione.

Art. 5.

Le eventuali altre oblazioni da parte di Enti e di persone a favore del Conservatorio di musica di Sassari, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritti tra le entrate in conto capitale del relativo bilancio.

Art. 6.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 7.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà n. 25 cattedre di ruolo come all'unita pianta organica. Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859. Per tutti gli insegnanti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 8.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) per gli insegnanti:

a) che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che ricopra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) per il personale amministrativo ed ausiliario:

a) che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che abbia già conseguito la stabilità nei ruoli dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 9.

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni. Al personale amministrativo ed ausiliario assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza, secondo quanto dispone la legge 2 marzo 1963, n. 262.

Al personale insegnante, amministrativo ed ausiliario, sarà riconosciuto, all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » dalla data successiva a quella del

pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici già concessi in forza di legge.

Art. 10.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dall'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » allo Stato per assegni fissi e continuativi, viene conservata, a carico del Consorzio, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione, riassorbibile con successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, della aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi merenti all'Istituto stesso. Qualora il Consorzio venga a cessare prima che gli eventuali aventi diritto all'assegno *ad personam* abbiano assorbito l'assegno stesso con il normale sviluppo di carriera il Consorzio si impegna a corrispondere agli interessati, *una tantum* una somma pari all'importo di tale assegno, calcolato per tutto il periodo nel quale esso avrebbe dovuto essere ancora corrisposto.

Art. 11.

Al personale insegnante, amministrativo ed ausiliario inquadrato nei ruoli dello Stato, che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1968 cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1968 alla data di cessazione dal servizio limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo considerata l'anzianità di servizio maturata dal pareggiamento e gli altri benefici economici previsti dalle norme in vigore.

Art. 13.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « L. Canepa » passano direttamene a far parte del Conservatorio di musica, conservandò il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

Lo Stato riconosce alla Regione autonoma della Sardegna ed al Comune di Sassari il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni poveri nel numero per ciascuno indicati:

a) Regione autonoma della Sardegna posti 15;

b) Comune di Sassari posti 15.

La concessione dell'esonero è subordinata alla promozione per scrutinio o alla promozione per esame, nei casi in cui esso è previsto, mediante la votazione minima di 7/10. In ogni caso l'allievo dovrà ottenere almeno 8/10 in condotta.

La presente Convenzione avrà la durata di 99 anni.

Le parti contraenti nel caso non intendessero rinnovare la Convenzione al suo termine, dovranno darne avviso 3 anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » di Alessandria

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° ottobre 1969 l'Istituto musicale « A. Vivaldi » di Alessandria, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dall'Amministrazione comunale, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « A. Vivaldi ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi, dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il Comune di Alessandria cede in uso gratuito allo Stato per la durata di anni 99, come sede del Conservatorio di musica, i locali di cui all'annessa planimetria contrassegnati in rosso, siti al piano: terreno, primo e secondo del palazzo Cuttica di Cassine, in Via Parma, n. 1, impegnandosi ad effettuare a proprie spese i lavori di riattamento che saranno ritenuti necessari per il suo regolare funzionamento, da determinarsi di comune accordo.

Il Comune di Alessandria assume, inoltre, a suo carico, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonchè quelle concernenti il riscaldamento, la illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi.

Il Comune di Alessandria s'impegna, altresì, a mettere a disposizione del Conservatorio, a titolo gratuito, l'uso del salone di rappresentanza del Palazzo Cuttica al primo piano, in angolo Via Cavour, Via Parma, per le manifestazioni artistiche-culturali che il Conservatorio riterrà di attuare.

Qualora i locali indicati nell'annessa planimetria si dimostrassero insufficienti per lo sviluppo che in prosieguo di tempo potrà avere il Conservatorio di musica « A. Vivaldi », l'Amministrazione comunale si impegna a fornire allo Stato, ugualmente in uso gratuito ed alle condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, gli altri locali che si renderanno necessari a soddisfare le maggiori esigenze del Conservatorio stesso.

Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di donare allo Stato come sede permanente del Conservatorio di musica, altro immobile appositamente costruito, ovvero già esistente, purchè riconosciuto idoneo dal Ministero della pubblica istruzione per il regolare funzionamento del Conservatorio stesso.

Art. 3.

Il Comune di Alessandria cede e trasferisce in proprietà dello Stato, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistenti nell'Istituto stesso, elencati nell'inventario allegato alla presente Convenzione della quale fa parte integrante.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presen-

te Convenzione (1° ottobre 1969) il contributo di lire 50 milioni (diconsi lire cinquanta milioni).

Tale contributo è da considerarsi come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 6.

Il Comune di Alessandria esonera il Conservatorio di musica « A. Vivaldi » da ogni tributo, tassa o diritto comunale inerente esclusivamente alla sua attività scolastica o artistica.

Art. 7.

Il Conservatorio oltre al posto di direttore, avrà n. 22 cattedre di ruolo come dalla unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per cui non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 8.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 9.

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1° ottobre 1969, cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1969 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 10.

Al direttore dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » di Alessandria verrà attribuito, dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato il grado ed il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 11.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 12.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto, all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo

prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio comunale, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia, e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Liceo musicale pareggiato « A. Vivaldi », sarà corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quali insegnanti di ruolo in servizio presso l'ex Liceo predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica.

Detto assegno graverà sul bilancio del Comune di Alessandria dal 1° ottobre 1969 fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale docente ai sensi dell'articolo 11 della presente convenzione. Tale assegno sarà rimborsato dallo Stato all'Ente suddetto.

Art. 13.

Al direttore ed al personale insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali ed all'Istituto nazionale di assist nza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 14.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipulazione della presente Convenzione.

L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto, sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 15.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « A. Vivaldi » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 16.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » di Foggia

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969, l'Istituto musicale « U. Giordano » di Foggia, pareggiato ai Conservatori di musica di Stato ed eretto in ente morale con regio decreto 20 dicembre 1938, n. 3343, con contributi continuativi da parte delle Amministrazioni provinciale e comunale di Foggia, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica di Stato « U. Giordano ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per la istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il comune di Foggia si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato l'edificio sito in Piazza Nigri in cui ha sede l'Istituto musicale « Umberto Giordano », di cui alle annesse planimetrie ed assume a suo carico le spese di illuminazione, di riscaldamento e di acqua.

Il comune di Foggia si obbliga, altresì, a mettere a disposizione dell'Amministrazione provinciale di Capitanata, a titolo gratuito, ed a cedere successivamente allo Stato, sempre a titolo gratuito, i suoli di proprietà comunale ubicati su via della Repubblica, angolo di via Manzoni, per la costruzione, a cura dell'Amministrazione provinciale, di almeno 10 (dieci) vani per l'ampliamento dell'attuale sede dell'Istituto « U. Giordano ».

Detti locali saranno ceduti e trasferiti in proprietà dello Stato, sempre a titolo gratuito ed alle condizioni ed oneri di cui al primo comma del presente articolo, entro e non oltre due anni successivi alla data della presente convenzione.

Nel caso di soppressione del Conservatorio, lo Stato resta impegnato a retrocedere al Comune gli immobili suddetti.

Art. 3.

L'ente morale Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », l'Amministrazione provinciale di Foggia e l'Amministrazione comunale di Foggia si obbligano a cedere e trasferire in proprietà dello Stato, ciascuno per la parte di propria competenza, tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, eccetera) esistenti nell'Istituto musicale pareggiato, elencato negli appositi inventari, allegati alla presente convenzione, della quale fanno parte integrante.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica, l'Amministrazione provinciale di Foggia si obbliga a corrispondere annualmente allo Stato un contributo che viene fissato in lire 25.000.000 (lire venticinquemilioni) a decorrere dal 1° ottobre 1969, oltre i locali che verranno costruiti.

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

L'Amministrazione comunale di Foggia si obbliga a corrispondere allo Stato annualmente un contributo che viene fissato in lire 25.000.000 (lire venticinquemilioni) a decorrere dal 1° ottobre 1969.

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione comunale di Foggia esonera il Conservatorio di musica « U. Giordano » da ogni contributo o tassa o diritto comunale inerenti esclusivamente alla sua attività scolastica o artistica, nei limiti e in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 6.

Le eventuali altre oblazioni da parte di enti o di persone a favore del Conservatorio di musica « U. Giordano » di Foggia, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumetare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritte tra le entrate in conto capitale del relativo bilancio.

Art. 7

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti all'atto della statizzazione dell'Istituto « U. Giordano ».

Art. 8.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà numero ventidue (22) cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 13 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per le quali non sono previste dalla presente Convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 9.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario nonchè quelle relative al funzionamento, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 10.

All'attuale direttore dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » verrà attribuito, alla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado e il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 11.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) per gli insegnanti:

a) che non abbiano raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni;

b) che coprano un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » per il quale corrisponda il posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) per il personale amministrativo e subalterno:

a) che sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che abbia già conseguito la stabilità nei ruoli dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » alla data di entrata in vigore della presente convenzione;

c) che abbia riportato qualifica non inferiore a « distinto » durante l'intero periodo di servizio;

d) l'impiegata comunale, signora Balta Clara in Rinaldi, che presta ininterrot-

to servizio sin dal dicembre 1966, in qualità di distaccata alla Segreteria dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », ai sensi del regolamento interno dell'Istituto stesso, approvato con deliberazione del 21 maggio 1955, può chiedere l'inquadramento nei ruoli dello Stato, qualora sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato; abbia già conseguito la stabilità nei ruoli dell'Amministrazione comunale e abbia riportata la qualifica non inferiore a « distinto » durante l'intero periodo di servizio.

Art. 12.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale amministrativo e subalterno assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale dei Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademia nazionale di arte drammatica e Accademia nazionale di danza, secondo le disposizioni della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Al personale insegnante, amministrativo e subalterno sarà riconosciuto all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano », alla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici già concessi in forza di legge.

Per la dipendente comunale di cui alla lettera *d*) del n. 2 dell'articolo 11 della presente Convenzione, sarà riconosciuto all'atto dell'inquadramento il servizio di ruolo prestato presso il comune di Foggia.

Art. 13.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale « U. Giordano » allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, viene conservato, a carico dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Foggia e del Comune di Foggia, in parti uguali, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e ogni altro emolumento, di cui, a titolo fisso e continuativo, goda, all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

Art. 14.

Al personale insegnante, amministrativo e subalterno inquadrato nei ruoli dello Stato, che abbia precedentemente prestato servizi utili a pensioni alle dipendenze dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » o di altri Enti locali, le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al congiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali.

Art. 15.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 16.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni (novantanove anni).

Le parti contraenti, nel caso non intendessero rinnovare la convenzione al suo termine, dovranno darne avviso tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » di Pescara

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1969, l'Istituto musicale « Luisa D'Annunzio » di Pescara, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dalla Corporazione « L. D'Annunzio », passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Luisa d'Annunzio ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi e dai regolamenti per l'istruzione artistica, nonchè della presente convenzione.

Art. 2.

L'Amministrazione comunale e l'Amministrazione provinciale di Pescara si obbligano ad assumere l'onere per la costruzione della nuova sede del Conservatorio di musica « Luisa D'Annunzio » ed a cederlo in uso gratuito allo Stato per la durata di anni 99. La costruzione del nuovo edificio dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1976.

Il comune di Pescara mette a disposizione per la costruzione del nuovo Conservatorio la seguente area e limitatamente alla superficie occorrente per la costruzione:

— area riportata in catasto al foglio 32 lett. A della superficie di mq. 6.580 ed indica in alternativa l'area riportata in catasto al foglio 12 e 12/A particelle intere 289, 290, 291 e 293 e particelle frazionate n. 284 e 481 della superficie di mq. 17.000 circa.

L'Amministrazione comunale di Pescara assume a suo carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile mentre l'Amministrazione provinciale di Pescara assume a suo carico le opere concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi e furti. Il progetto dovrà rispondere pienamente alle esigenze di funzionalità del Conservatorio per cui è indispensabile che il progettista incaricato tenga nel dovuto conto le indicazioni che verranno fornite dagli organi direttivi del Conservatorio.

Art. 3.

La Corporazione « L. D'Annunzio », il comune di Pescara e l'amministrazione provinciale di Pescara si obbligano a cedere e trasferire in proprietà dello Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiali di biblioteca, cimeli, eccetera) esistenti nell'edificio in cui ha sede l'Istituto musicale « L. D'Annunzio » ed elencato nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

Art. 4.

L'Amministrazione comunale di Pescara e l'Amministrazione provinciale di Pescara si obbligano a corrispondere allo Stato un contributo che viene fissato in lire 7.500.000 annuali cadauno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1969).

Con la stessa decorrenza la Corporazione musicale « L. D'Annunzio » si obbliga a corrispondere allo Stato un contributo simbolico di lire 1 annue.

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà ver-

to in Tesoreria a rate semestrali posticipate, propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

L'Amministrazione comunale di Pescara esonera il Conservatorio musicale « L. D'Annunzio » da ogni contributo o tassa o diritto comunale inerenti esclusivamente alla sua attività scolastica ed artistica.

Art. 5.

Le eventuali altre oblazioni da parte di enti o di persone a favore del Conservatorio di musica « L. D'Annunzio » di Pescara, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritte in conto capitale nel relativo bilancio.

Art. 6.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà 28 cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica.

Per la scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 7.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, di ruolo e non di ruolo, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 8.

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1° ottobre 1969, cessato e che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 10, e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con la Corporazione musicale « L. D'Annunzio », salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1969 alla data di cessazione del servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di personale non di ruolo.

Art. 9.

All'attuale direttore dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio », verrà attribuito, dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado e il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 10.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari del Conservatorio di musica il personale di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Il personale amministrativo non di ruolo in servizio alla data del 1° ottobre 1969 sarà inquadrato nei ruoli ordinari del Conservatorio alle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *d*).

Art. 11.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328

e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per l'effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata a carico del bilancio dell'Amministrazione comunale e dell'Amministrazione provinciale di Pescara, e della Corporazione musicale, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

Art. 12.

Al direttore, agli insegnanti, al personale amministrativo ed ausiliario, inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 21 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze degli Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 13.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale e provinciale di Pescara o della Corporazione musicale « L. D'Annunzio » assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, qualora non intenda optare per il passaggio nei ruoli dello Stato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipula della Convenzione.

Art. 14.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « L. D'Annunzio » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica conservando i diritti di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 15.

La presente convenzione avrà la durata di anni 99. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi » di Ferrara

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970 il Liceo musicale pareggiato « Gerolamo Frescobaldi » di Ferrara, gestito dal comune di Ferrara, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Gerolamo Frescobaldi ».

L'Istituto assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica dello Stato e sarà governato nelle forme e nei modi previsti per tali Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il comune di Ferrara si obbliga a cedere e trasferire in proprietà allo Stato l'immobile in cui ha sede l'Istituto in parola con annesso *Auditorium*, il tutto come da planimetrie allegate alla presente Convenzione di cui fanno parte integrante.

Per quanto concerne l'uso dell'*Auditorium* viene concordemente ed esplicitamente convenuto che il comune di Ferrara potrà avvalersi dell'uso di detto locale per 100 giornate in un anno solare, opportunamente distribuite. Tale uso avrà luogo per manifestazioni culturali ed artistiche e compatibilmente con le esigenze dell'Istituto.

Art. 3.

Nella eventualità per cui in cause impreviste ed imprevedibili il Conservatorio dovesse cessare la sua attività, o dovesse essere trasferito in altra sede (anche in locali della stessa città), lo Stato si obbliga a restituire al comune di Ferrara la proprietà dell'intero immobile.

Art. 4.

Il comune di Ferrara si obbliga inoltre a cedere e trasferire in proprietà allo Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiali di biblioteca, eccetera) esistente nell'Istituto musicale pareggiato « G. Frescobaldi », materiale che viene elencato nell'inventario che si unisce alla presente Convenzione per farne parte integrante, sotto la lettera « H » ed « I ». Non fa parte di detto inventario tutto il materiale di valore storico che è stato destinato all'istituendo museo « Frescobaldi ».

In caso di soppressione del Conservatorio, il suddetto materiale verrà restituito al comune di Ferrara.

Art. 5.

Per il funzionamento del nuovo Conservatorio di musica il comune di Ferrara si impegna a corrispondere allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1970) un contributo annuo di lire 50.000.000 (cinquantamilioni).

Tale contributo sarà considerato spesa obbligatoria e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e precisamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà n. 23 cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica.

Pianta organica che suddivisa in tabella A) e tabella B) si allega al presente atto sotto le lettere « L » ed « M ».

Gli altri insegnamenti funzionanti dell'anno scolastico 1970-71 o da data anteriore continueranno il loro funzionamento con le modalità previste dalla vigente legislazione.

Art. 7.

La scuola media annessa all'Istituto passa anch'essa alle dipendenze dello Stato con le modalità previste dall'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 8.

Lo Stato assume a proprio carico le spese per il personale direttivo ed insegnante, tutte le altre spese di funzionamento del Conservatorio, nonchè le spese attinenti la ordinaria e straordinaria manutenzione.

Art. 8-*bis*.

Il personale di ruolo in servizio alla data del 1° ottobre 1970 cessato o che cesserà il servizio dopo la data predetta e prima del passaggio definitivo in ruoli dello Stato non rientra nella disciplina di cui all'articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego del Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1970 alla data di cessazione dal servizio limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 8-*ter*.

Al direttore dell'Istituto pareggiato musicale di Ferrara, verrà attribuito il grado ed il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, passaggio che avverrà alle condizioni e con le modalità previste per il personale insegnante di ruolo.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale dello Stato.

Art. 10.

Lo Stato si impegna a mantenere in servizio il personale insegnante incaricato attribuendo ad esso attraverso gli strumenti giuridici vigenti ogni più ampia garanzia per il posto di lavoro.

Art. 11.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto all'atto dell'inquadramento, ai fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » dalla data del pareggiamento dell'Istituto stesso nonchè le benemerenze belliche e gli altri eventuali benefici già concessi in forza di legge, compreso il riconoscimento del servizio antenomina. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » allo Stato,

per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio comunale la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato « Frescobaldi » sarà corrisposto il trattamento economico a carico dell'Amministrazione comunale nella misura e con le modalità già in atto presso la civica amministrazione.

Lo Stato rimborserà tali retribuzioni dal 1° ottobre 1970 con le modalità previste all'articolo 8-*bis*.

Art. 11-*bis*.

Al direttore ed al personale insegnante e non insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di enti locali, le pensioni e le indennità *una tantum* saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvate con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al riconoscimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali.

Art. 12.

Il personale di Segreteria e quello ausiliario dipendente dall'Amministrazione comunale assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica fino a tre mesi dopo la stipula della Convenzione.

L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale per il periodo suddetto sarà a carico dell'Amministrazione comunale.

Il personale di ruolo impiegato e salariato in servizio presso l'Istituto al momento della stipula della convenzione potrà optare per il passaggio alle dipendenze dello Stato, tale passaggio avverrà alle condizioni economiche e giuridiche previste per le corrispondenti carriere statali.

Tale personale conserverà l'eventuale assegno personale previsto all'articolo 11 della presente convenzione.

Il personale fuori ruolo, impiegato e salariato potrà continuare a prestare servizio presso il Conservatorio semprechè sussistano nei suoi confronti i requisiti previsti dalle disposizioni in vigore nello Stato.

Detto personale potrà comunque, su domanda, chiedere di passare alle dipendenze del Comune.

Art. 13.

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni. Le parti contraenti nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo 3 anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » di Lecce

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970, l'Istituto musicale « Tito Schipa » di Lecce, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dal Consorzio costituito dall'Amministrazione provinciale di Lecce, dal Comune e dalla Camera di commercio di Lecce, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « Tito Schipa ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi, dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Lecce si obbliga a cedere in uso gratuito allo Stato, per la durata di 99 anni (novantanove anni) la nuova sede del Conservatorio che verrà costruita a carico della predetta Amministrazione sull'area ceduta a tale scopo dal Comune di Lecce e secondo il progetto annesso alla presente convenzione.

L'Amministrazione provinciale di Lecce assume a suo carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, nonchè quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi.

Art. 3.

Il Consorzio degli enti locali sovventori si obbliga a cedere ed a trasferire in proprietà dello Stato tutto il materiale (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera) esistenti nell'Istituto stesso, elencati nell'inventario allegato alla presente convenzione della quale fa parte integrante.

Art. 4.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica, gli Enti locali costituenti il Consorzio per la gestione dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa », si impegnano a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione (1° ottobre 1970) il contributo di lire 10.000.000 (diconsi diecimilioni), così ripartito:

— Amministrazione provinciale di Lecce lire 5.000.000;

— Comune di Lecce lire 4.000.000;

— Camera di commercio II.AA. di Lecce lire 1.000.000.

Tale contributo è da considerarsi come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 6.

Il Comune di Lecce esonera il Conservatorio di musica « Tito Schipa » da ogni tributo, tassa o diritto comunale inerente

esclusivamente alla sua attività scolastica o artistica.

Art. 7.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà n. 23 cattedre di ruolo come dall'unita pianta organica. Di tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente Convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi. Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, numero 1859. Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive disposizioni, per cui non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo. si provvederà mediante incarichi.

Art. 8.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale insegnante, amministrativo ed ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 9.

Il personale di ruolo, in servizio alla data 1° ottobre 1970, cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con gli Enti del consorzio, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1970 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 10.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica per il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 11.

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto, all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio degli Enti del Consorzio, la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione al personale insegnante di ruolo dell'ex Liceo pareggiato « Tito Schipa », sarà corrisposto un assegno personale non pensiona-

bile, pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quali insegnanti di ruolo in servizio presso l'ex Liceo predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica. Detto assegno graverà sul bilancio del Consorzio dal 1° ottobre 1970, fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale docente ai sensi dell'articolo 10 della presente Convenzione.

Tale assegno sarà rimborsato dallo Stato all'Ente suddetto.

Art. 12.

Al personale insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione, alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali, con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali ed all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 13.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale e provinciale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale, fino a tre mesi dopo la stipulazione della Convenzione. L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto, sarà a carico dell'Amministrazione comunale provinciale.

Art. 13-*bis.*

L'impiegato di ruolo, ragioniere Francesco Caricato, che presta servizio alla data di entrata in vigore della presente Convenzione, presso il Liceo musicale pareggiato « Tito Schipa » con ufficio di segretario, è conservato in servizio con le stesse funzioni e col trattamento economico di cui è provvisto che è corrispondente a quello dell'analoga categoria, carriera di concetto, del corrispondente personale dipendente dai Conservatori di musica di Stato, nella quale verrà inquadrato con il riconoscimento, all'atto dell'inquadramento, del servizio di ruolo prestato presso il Liceo musicale pareggiato « Tito Schipa », nonchè benemerenze belliche e tutti gli altri benefici relativi al servizio pre-ruolo già concessi in forza di legge.

Art. 14.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « Tito Schipa » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 15.

La presente Convenzione avrà la durata di anni 99 (novantanove).

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la Convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » di Piacenza

PRIMA PARTE

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1970, l'Istituto musicale « G. Nicolini » di Piacenza, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dall'Amministrazione comunale, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Conservatorio di musica « G. Nicolini ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti istituti dalle leggi, dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1970, il contributo di lire trentacinquemilioni (lire 35.000.000).

Tale contributo è da considerarsi come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti l'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 4.

Il Comune di Piacenza esonera il Conservatorio di musica « G. Nicolini » da ogni tributo, tassa o diritto comunale inerente esclusivamente alla sua attività scolastica o artistica.

Art. 5.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà numero ventinove cattedre di ruolo (di cui tre per la scuola media annessa) come dalla pianta organica che si allega al presente atto.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive disposizioni, per cui non sono previste dalla presente convenzione cattedre di ruolo si provvederà mediante incarichi.

Art. 6.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262, con decorrenza 1° ottobre 1970, fatto salvo, per il personale di segreteria e ausiliario, quanto previsto dal successivo articolo 12.

Art. 7

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1° ottobre 1970, cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 11 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto

di impiego con il Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1970 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 8.

Al Direttore dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » di Piacenza verrà attribuito, dalla data del passaggio alle dipendenze dello Stato, il grado ed il trattamento economico di direttore di Conservatorio di musica.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto il limite di età previsto dalle vigenti leggi;

b) che copra il posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 10.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1328, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto, all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche od altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservato a carico del bilancio comunale la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia, e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, gode all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale direttivo ed insegnante di ruolo dell'ex Liceo pareggiato « G. Nicolini » sarà corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quali insegnanti di ruolo in servizio presso l'ex Liceo predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale dei Conservatori di musica.

Detto assegno verrà anticipato dal Comune di Piacenza dal 1° ottobre 1970, fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale docente ai sensi dell'articolo 11 della presente convenzione.

Tale assegno sarà rimborsato dallo Stato all'ente suddetto.

Art. 11

Al direttore ed al personale insegnante inquadrato nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai sensi

della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di enti locali, con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Il personale di Segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipulazione della convenzione.

L'onere delle retribuzioni spettanti a tale personale, per il periodo suddetto sarà a carico dell'Amminisrazione comunale.

Art. 13.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « G. Nicolini » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

E riconosciuto al Comune il diritto di ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per alunni meritevoli nel numero di dieci.

La concessione dell'esonero è subordinata al conseguimento da parte dell'alunno nello scrutinio finale dell'anno precedente, ed eventualmente nell'esame, di una media minima di otto decimi (8/10) nel profitto e di nove (9) nella condotta.

Art. 15.

La presente convenzione avrà la durata di anni novantanove (anni 99).

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

SECONDA PARTE

Art. 1.

Il Comune di Piacenza, in persona del costituito sindaco signor Erio Ghillani, cede e trasferisce gratuitamente in proprietà al Demanio dello Stato — Ministero della pubblica istruzione — che accetta allo stesso titolo, a mezzo del suo rappresentante signor Boccia dottor Bruno, il seguente complesso immobiliare e precisamente: complesso immobiliare sito in Piacenza, Via Santa Franca c. n. 35, costituito da un piano seminterrato e due piani fuori terra; il piano seminterrato comprende: numero sette vani ad uso cantina, un locale caldaia e un locale nel quale è installata la cisterna per la nafta, con corridoio e vano scala;

il piano terreno comprende: un ampio salone, un atrio del medesimo, quattro aule, un archivio, altra sala di attesa, una sala incisioni, servizi igienici, un ripostiglio e un ingresso secondario con vano scala per l'accesso al primo piano, ed inoltre ampio cortile interno su cui prospettano un porticato al piano terra e due loggiati al primo piano; oltre il cortile a sud del salone, un ingresso, una palestra con relativi servizi igienici e un ambulatorio medico; inoltre, con ingresso dal cortile interno del n. 37, quattro aule, un ufficio con corridoio e servizi igienici (già OMNI), e la casa destinata al custode, comprensiva di tre stanze più i servizi;

il primo piano comprendente: tre vani uffici di segreteria, un vano ufficio di direzione, un corridoio, un'aula, servizi igienici con relativi disimpegni ed altra aula per l'insegnamento, in fregio a Via Santa Franca, nonchè diciotto aule per l'insegnamento con relativi servizi igienici e ampio corridoio di collegamento in confine con la proprietà Artis Domus, ed un vano ripostiglio prospiciente la Via San Siro.

Il tutto confina nel suo insieme con: Via Santa Franca, altra proprietà del Comune di Piacenza, proprietà Immobiliare Artis Domus, ancora proprietà del Comune di Piacenza, Via San Siro, proprietà Chiapponi, salvi altri e come in fatto.

Il complesso immobiliare in oggetto è distinto e denunciato al Nuovo catasto edilizio urbano di Piacenza alla partita 1158, foglio 120, mappali: 20 *sub.* 4, 21 *sub.* 2, 22, 24 *sub.* 1, Via Santa Franca n. 35 (P.T. 1°-S. 1) cat. B/5, classe 3ª, metricubi 18.000, rendita lire 25.200 (a seguito di variazione con scheda serie D, n. 0536581, registrata al n. 2537 in data 21 luglio 1972).

Nella pianta, che verificata esatta dalle parti e da esse, dai testi e da me notaio firmata, si allega al presente atto sotto la lettera « E », l'immobile in oggetto risulta contornato in rosso; nonchè tutto il materiale mobile (strumenti, mobili, suppellettili d'ufficio e scolastici, materiale di biblioteca, cimeli ecc.) nominativamente descritto e valutato nell'elenco che, previa lettura da me datane alle parti, presenti i testi, si allega al presente atto sotto la lettera « F » onde ne formi parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

La cessione è fatta ed accettata considerando i beni che ne sono oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e, per gli immobili, con usi, diritti servitù, azioni, ragioni e quant'altro esistente, nulla escluso od eccettuato, a corpo e non a misura.

Art. 3.

Il Comune di Piacenza, garantisce che, ad eccezione delle servitù qui di seguito specificate, l'immobile ceduto è libero da pesi, ipoteche, oneri, canoni, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli e privilegi in genere, obbligandosi in caso contrario a norma di legge; e che i beni mobili sono liberi da sequestri, pignoramenti, atti di rivendica e quant'altro, obbligandosi in caso contrario a norma di legge.

Sui confini nord e ovest del fabbricato (Liceo Nicolini) esistono attualmente cinque finestre con inferriata poste al piano terreno, due porte, una bocca di lupo con griglia e una porta di accesso al locale caldaia, prospicienti e a servizio di altra confinante proprietà del Comune di Piacenza: tutte queste aperture continueranno ad esistere nello stato in cui attualmente si trovano; pertanto a carico dell'immobile oggi ceduto al Demanio dello Stato ed a favore della confinante proprietà comunale (Teatro attualmente in uso alla società dei Filodrammatici Piacentini) è oggi creata servitù di luce e veduta, nonchè servitù di passaggio per l'accesso al locale caldaia al piano interrato: le indicate servitù si eserciteranno con le seguenti modalità:

1) le chiavi di entrambe le porte di sicurezza del Teatro che si aprono sul cortile interno saranno custodite dalla Direzione del Conservatorio che avrà cura di aprirle in occasione di spettacoli o altre manifestazioni nel teatro stesso, almeno un'ora prima dell'inizio e per tutta la durata dei detti spettacoli;

2) gli organizzatori di spettacoli o manifestazioni saranno tenuti a comunicare alla Direzione del Conservatorio la data e l'ora del loro svolgimento, almeno otto giorni prima di esso, con lettera raccomandata o notificata;

3) le porte che si aprono dall'interno potranno essere utilizzate esclusivamente come uscite di sicurezza;

4) l'accesso alle caldaie sarà esercitato attraverso l'ingresso principale durante le ore di apertura del Conservatorio (ore 7,30-19,30): nelle altre ore è consentito l'accesso tramite il custode incaricato del servizio;

5) la società utente del Teatro corrisponderà al custode — per detta mansione — un compenso che sarà successivamente convenuto, tra le parti interessate.

Il cortile di accesso dal numero 37 di Via Santa Franca rimarrà in proprietà comune tra il Demanio dello Stato e il Comune di Piacenza.

Rimarrà inoltre in proprietà comune il piccolo locale caldaia posto in lato sud dell'immobile ceduto, nonchè il relativo impianto di riscaldamento, in quanto adibito

al servizio dei locali comunali attualmente sede dell'Ispettorato scolastico.

La porzione di cortile che dalla proprietà Società immobiliare Artis Domus immette in Via Santa Franca è gravata da servitù di passaggio pedonale a favore del confinante « Cinema teatro Politeama » di proprietà della stessa società Artis Domus.

Art. 4.

Nel caso di soppressione del Conservatorio il Demanio dello Stato — Ministero della pubblica istruzione — resta fin d'ora obbligato a retrocedere al Comune di Piacenza i beni mobili ed immobili oggetto della presente cessione gratuita.

Art. 5.

Il possesso degli immobili e dei mobili oggetto del presente atto si considera dato al Demanio dello Stato — Ministero della pubblica istruzione — a partire dal 1° ottobre 1970 e pertanto da tale data rendite ed oneri si intendono decorrenti a suo rispettivo beneficio e carico.

Art. 6.

Ai fini fiscali dichiarano le parti che il valore degli immobili ceduti dal Comune allo Stato è di lire 200.000.000 (duecentomilioni) e il valore dei mobili ceduti dal Comune allo Stato è di lire 25.618.430 (venticinquemilioniseicentodiciottomilaquattrocentotrenta).

Art. 7.

Le parti rinunciano all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale che potesse loro competere in dipendenza del presente atto ed esonerano il signor conservatore dei registri immobiliari di Piacenza da ogni e qualsiasi sua responsabilità al riguardo.

Art. 8.

La presente convenzione diverrà esecutiva ed operante a seguito delle approvazioni dei competenti organi superiori, a termini di legge.

Art. 9.

Le spese del presente atto, conseguenziali e dipendenti sono a carico dello Stato - Ministero della pubblica istruzione.

Al presente atto competono le seguenti esenzioni tributarie previste dalle vigenti leggi fiscali: articolo 1, tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634; articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637; articolo 16, tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « A. Venturi » di Brescia

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971, l'Istituto musicale « Venturi » di Brescia, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dall'Amministrazione comunale di Brescia, passa alle dipendenze dello Stato — Ministero della pubblica istruzione — ed assume la denominazione di Conservatorio di musica. Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti, per i predetti Istituti, dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

L'Amministrazione comunale di Brescia si obbliga a cedere in uso gratuito allo Stato, per la durata di 99 (novantanove) anni, come sede del Conservatorio di musica: i locali situati in Brescia, in via Gezio Calini n. 1/B, delimitati in rosso di cui alle annesse planimetrie (All. A-B), impegnandosi ad effettuare a proprie spese i lavori di rifinitura e di consolidamento che saranno ritenuti necessari per il suo funzionamento.

Il Comune di Brescia, inoltre, assume a suo carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile nonchè quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi.

Il salone Pietro da Cemmo delimitato in bleu nella allegata planimetria (All. A), verrà dato in uso al Conservatorio, riservandosi il Comune di Brescia il diritto, sentito il parere del Conservatorio, di concederlo in uso per manifestazioni di particolare dignità culturale.

Qualora i locali indicati nelle annesse planimetrie (A e B) si dimostrassero insufficienti per lo sviluppo che in prosieguo di tempo potrà avere il Conservatorio di musica di Brescia, l'Amministrazione comunale si obbliga a fornire allo Stato, ugualmente in uso gratuito, e alle condizioni di cui al 2° (secondo) comma del presente articolo: gli altri locali che si rendessero necessari a soddisfare le maggiori esigenze del Conservatorio stesso.

Art. 3.

Il Comune di Brescia si impegna a cedere e trasferire in piena proprietà allo Stato: tutto il materiale di cui all'elenco allegato sotto la lettera « C » della delibera consiliare del 28 luglio 1972, rettificata limitatamente all'ultima parte del predetto allegato « C », con la delibera della Giunta municipale di Brescia in data 31 gennaio 1973, relativo ai mobili, suppellettili d'ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca e materiale e strumenti per le esercitazioni.

Quanto invece al materiale di cui all'allegato elenco sub « D » (strumenti musicali di particolare pregio, cimeli musicali, spartiti originali e non, dipinti) esso rimarrà di proprietà del Comune di Brescia, il quale però consente che tali oggetti restino depositati presso il Conservatorio e vengano usati, con particolare cautela, per necessità del Conservatorio medesimo o per consultazione, sotto la responsabilità del direttore dell'Istituto.

Art. 4.

L'Amministrazione comunale di Brescia si obbliga a corrispondere annualmente allo Stato un contributo che viene fissato in lire 15.000.000 (quindicimilioni) annuali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, e cioè dal 1° ottobre 1971.

Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versata in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 5.

Le eventuali altre oblazioni da parte di Enti o di persone a favore del Conservatorio di musica di Brescia, in mancanza di esplicita indicazione degli oblatori, andranno ad aumentare la dotazione annua del Conservatorio stesso e saranno iscritte tra le entrate in conto capitale del relativo bilancio

Art. 6.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà quindici cattedre di ruolo, come dall'unita pianta organica (all. E).

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 7.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo ed ausiliario, nonchè quelle relative al funzionamento ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 8.

Il personale di ruolo, in servizio alla data del 1° ottobre 1971, cessato e che cesserà dal servizio dalla data predetta a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto d'impiego con il Comune, salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di personale non di ruolo.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale di ruolo dell'Istituto pareggiato « Venturi » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « Venturi » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che sia dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 10.

Il personale direttivo ed insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alle leggi 9 ottobre 1942, n. 1238, e 13 marzo 1958, n. 165, e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale direttivo ed insegnante assunto, all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Venturi » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora, per effetto dell'inquadramento, il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Venturi » allo Stato per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata, a carico del bilancio del Comune, la differenza con assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui, a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dall'Istituto allo Stato, per servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione, al personale insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato « Venturi » sarà corrisposto dallo Stato un trattamento economico pari a quello del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica.

La differenza fra tale trattamento e quello finora goduto, quali insegnanti di ruolo dell'ex Istituto, sarà anticipata dal comune di Brescia, fino ad avvenuto inquadramento nei ruoli statali, in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

L'ammontare complessivo di dette anticipazioni sarà successivamente rimborsato al Comune dallo Stato.

Art. 11.

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto di ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Il personale di segreteria e quello ausiliario, dipendente dall'Amministrazione comunale, assegnato a prestare servizio presso l'Istituto musicale pareggiato, resterà temporaneamente a disposizione del Conservatorio di musica statale fino a tre mesi dopo la stipula della Convenzione, qualora non intenda optare per il passaggio nei ruoli dello Stato.

Art. 13.

Gli attuali studenti dell'Istituto musicale pareggiato « Venturi » passano direttamente a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

La presente convenzione avrà la durata di 99 (novantanove) anni.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la Convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione in Conservatorio di musica di Stato dell'Istituto musicale pareggiato « C. Pollini » di Padova

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 l'Istituto musicale « Cesare Pollini » di Padova, pareggiato ai Conservatori di musica statali e gestito dall'Ente morale Istituto musicale « Cesare Pollini » giusto regio decreto 20 settembre 1922, n. 1737, passa alle dipendenze dello Stato e assume la denominazione di Conservatorio di musica « Cesare Pollini ».

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sarà governato nelle forme e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente convenzione.

Art. 2.

Il Comune di Padova si obbliga a cedere e trasferire in proprietà dello Stato l'edificio in cui ha sede attualmente l'Istituto musicale « Cesare Pollini » in Padova, via Eremitani n. 6, con l'annesso cortile, dopo averlo restaurato ed adattato in conformità ai lavori indicati negli allegati progetti.

La predetta Amministrazione comunale si impegna altresì a cedere e trasferire in proprietà dello Stato entro due anni dalla presente Convenzione l'immobile sito in via C. Cassan al numero civico 5/A dopo averlo restaurato e adattato ad uso del Conservatorio medesimo secondo l'allegata planimetria.

Il Comune di Padova si impegna infine a costruire ed attrezzare con propri fondi entro tre anni nell'area di via C. Cassan (di cui si allega planimetria) l'*Auditorium* da mettere a disposizione gratuitamente con le annesse attrezzature per le necessità scolastiche e per le manifestazioni artistiche organizzate dal Conservatorio.

Il complesso degli immobili sopra descritti risulta dalla pianta allegata alla presente Convenzione, di cui fa parte integrante.

Il Comune si impegna inoltre a provvedere a sue spese, in detto *Auditorium* a ripristinare, elettrificare e ad ampliare ad almeno 50 registri reali l'organo esistente nell'Istituto musicale pareggiato « Cesare Pollini ».

Art. 3.

Il Comune e la Provincia si obbligano ad acquistare e trasferire in proprietà allo Stato il materiale (strumenti, mobili, suppellettili di ufficio e scolastiche, materiale di biblioteca, cimeli, eccetera), esistente nell'Istituto stesso, descritto nell'elenco allegato alla presente Convenzione, della quale fa parte integrante.

Art. 4.

Si riconosce all'Amministrazione comunale l'uso dell'*Auditorium* soltanto per manifestazioni artistico-musicali e culturali subordinatamente alle esigenze del Conservatorio previo accordo col direttore dello stesso.

Le spese successive per tale uso saranno a carico della predetta Amministrazione comunale, inclusa quella per la vigilanza, che sarà curata dal personale del Conservatorio.

Art. 5.

Per il funzionamento del Conservatorio di musica il Comune e la Provincia di Padova si impegnano a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dal 1° ottobre 1971, data di decorrenza della statizzazione dell'Istituto musicale pareggiato, il contributo di lire 40.000.000 (quarantamilioni) ripartito per lire 20.000.000 (ventimilioni) a carico del Comune e per lire 20.000.000 (ventimilioni) a carico della Provincia.

Tale contributo è considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate e precisamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti all'atto della statizzazione dell'Istituto.

Art. 7.

Il Conservatorio, oltre al posto di direttore, avrà numero venticinque cattedre di ruolo come dalla unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive disposizioni, per i quali non sono previste dalla presente Convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 8.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica, il personale di ruolo ordinario dell'Istituto musicale « C. Pollini », che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) per gli insegnanti:

a) che non abbiano raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che coprano un posto di ruolo nell'attuale Istituto musicale pareggiato « Cesare Pollini » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico del nuovo Conservatorio;

c) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale d'ispezione;

d) che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

2) per il personale amministrativo e subalterno:

a) che non abbiano superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo e siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che abbiano già conseguito la conferma nei ruoli dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » alla data di entrata in vigore della presente convenzione;

c) che abbiano riportato la qualifica non inferiore a « distinto » durante l'intero periodo di servizio.

Art. 9.

Il personale insegnante di ruolo assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328, ed alla legge 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale amministrativo di ruolo assunto alle dipendenze dello Stato viene attribuito il parametro e lo stipendio della carriera prevista per i corrispondenti posti di ruolo del personale delle Accademie di belle arti, Conservatori di musica ed Accademia di arte drammatica.

Al personale insegnante amministrativo ed ausiliario, all'atto dell'inquadramento, sarà riconosciuto il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale « Cesare Pollini » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo per stipendio ed ag-

giunta di famiglia inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale « Cesare Pollini » allo Stato per assegni fissi e continuativi ai medesimi titoli, la differenza viene attribuita come assegno personale non pensionabile, riassorbibile in base ai successivi aumenti, e farà carico al bilancio dell'Amministrazione comunale e provinciale nella proporzione di due terzi e un terzo rispettivamente.

Art. 10.

Agli insegnanti e al personale non insegnante inquadrati nei ruoli statali, che abbiano precedentemente prestato servizi utili a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico delle pensioni, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto al ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 11.

Il personale in servizio alla data del 1° ottobre 1971, che sia cessato o che cesserà dal servizio nel periodo intercorrente tra la predetta data e quella in cui entrerà in vigore la legge che approva la presente convenzione, non rientra nella disciplina di cui al precedente articolo 8 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con l'ente morale.

Lo Stato si obbliga a provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale, in qualità di insegnanti e impiegati non di ruolo.

Art. 12.

Lo Stato oltre ad assumere le spese per il personale direttivo, insegnante, amministrativo e subalterno, si obbliga di assegnare al Conservatorio, sul proprio bilancio, una dotazione annua atta a garantire le necessità di funzionamento dell'Istituto ai fini artistici, didattici ed amministrativi. Tale dotazione sarà amministrata secondo le norme della contabilità dello Stato e le disposizioni particolari per i Conservatori di musica statali.

Art. 13.

Gli studenti che nell'anno scolastico 1970-1971 frequentavano l'Istituto musicale pareggiato « Cesare Pollini » passano a far parte del Conservatorio di musica a decorrere dall'anno scolastico 1971-72, conservando il diritto di iscrizione all'anno di corso spettante, in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 14.

La presente Convenzione avrà durata di 99 anni. Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Convenzione con lo Stato per la trasformazione dell'Istituto musicale pareggiato « A. Corelli » di Messina in sezione staccata del Conservatorio di musica di Reggio Calabria

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1971 l'Istituto musicale pareggiato « Corelli » di Messina, passa alle dipendenze dello Stato ed assume la denominazione di Sezione staccata « A. Corelli » del Conservatorio di musica di Reggio Calabria.

Esso assume lo stesso ordinamento previsto per i Conservatori di musica statali e sara governato nella forma e nei modi prescritti per i predetti Istituti dalla legge, dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonchè dalla presente Convenzione.

Art. 2.

Il comune di Messina si obbliga a cedere in uso gratuito allo Stato per la durata di 99 anni, come sede della Sezione staccata di Messina del Conservatorio di musica di Reggio Calabria, i locali dell'attuale edificio dell'Istituto « Corelli », situati in via Laudamo, di cui alle annesse planimetrie, o altrove, oltre ad altri 3 locali nello stesso edificio per la scuola media.

Entro il 1° ottobre 1972, il Comune di Messina si impegna, pena la decadenza della presente Convenzione, a mettere a disposizione altri locali idonei per il funzionamento della Scuola media.

Qualora i locali indicati nelle annesse planimetrie si dimostrassero insufficienti per lo sviluppo che in prosieguo di tempo potrà avere la Sezione staccata di Messina, l'Amministrazione comunale si impegna a fornire allo Stato, ugualmente in uso gratuito, gli altri locali che si renderanno necessari a soddisfare le maggiori esigenze dell'Istituto stesso.

Il Comune di Messina assume inoltre a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ceduti in uso, nonchè quelle concernenti il riscaldamento, l'illuminazione e l'assicurazione contro gli incendi.

Art. 3.

Per il funzionamento della Sezione staccata il Comune di Messina si impegna a corrispondere annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione (1° ottobre 1971) il contributo di lire 5.000.000 (cinquemilioni).

Tale contributo è da considerarsi come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate, e propriamente al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4.

Lo Stato non assume alcuna delle eventuali passività gravanti sull'Istituto all'atto della sua statizzazione.

Art. 5.

Il Comune di Messina esonera la Sezione staccata « Corelli » da ogni tributo, tassa e diritto comunale inerente esclusivamente alla sua attività scolastica e artistica.

Art. 6.

La Sezione staccata « Corelli » di Messina avrà n. 9 (nove) cattedre di ruolo come dall'unita pianta organica.

Per la Scuola media annessa si provvederà a norma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Per tutti gli insegnamenti di cui al regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, e successive disposizioni, per cui non sono previste dalla presente Convenzione cattedre di ruolo, si provvederà mediante incarichi.

Art. 7.

Lo Stato assume a suo carico le spese per il personale insegnante e non insegnante, nonchè quelle relative al funzionamento, ai sensi della legge 2 marzo 1963, n. 262.

Art. 8.

Il personale insegnante di ruolo, in servizio alla data del 1° ottobre 1971 cessato o che cesserà dal servizio dalla predetta data a quella di entrata in vigore della legge che approva la presente Convenzione, non rientra nella disciplina di cui al successivo articolo 9 e mantiene i diritti derivanti dal rapporto di impiego con il « Corelli » salvo l'obbligo dello Stato di provvedere al rimborso delle spese per il periodo dal 1° ottobre 1971 alla data di cessazione dal servizio, limitatamente all'importo delle retribuzioni che sarebbero spettate al predetto personale qualora fosse stato assunto in qualità di insegnante non di ruolo.

Art. 9.

Lo Stato provvederà ad assumere nei ruoli ordinari dei Conservatori di musica il personale insegnante e non insegnante di ruolo dell'Istituto musicale pareggiato « Corelli » che si trovi nelle seguenti condizioni:

a) che non abbia raggiunto i limiti di età previsti dalle vigenti leggi;

b) che copra un posto di ruolo nell'Istituto musicale pareggiato « Corelli » per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della Sezione staccata;

c) che sia stato dichiarato idoneo dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato.

Art. 10.

Il personale assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni.

Al personale di cui al comma precedente sarà riconosciuto all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato « Corelli » dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonchè le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, già concessi in forza di legge.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato « Corelli » allo Stato, per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata a carico del bilancio del « Corelli », la differenza come assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti.

Agli effetti di cui sopra dovrà calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso.

In attesa del definitivo atto di statizzazione al personale insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato « Corelli » sarà corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quale insegnante di ruolo in servizio presso l'ex Istituto predetto e lo stipendio del grado iniziale del

corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica.

Detto assegno graverà sul bilancio del « Corelli » di Messina dal 1° ottobre 1971 fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale. Tale assegno sarà rimborsato dallo Stato all'Ente suddetto.

Art. 11.

Al personale inquadrato nei ruoli dello Stato che abbia prestato precedentemente servizio utile a pensione alle dipendenze di Enti locali, le pensioni o le indennità *una tantum* saranno liquidate secondo le disposizioni del testo unico della legge sulle pensioni approvata con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni. Ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523, rimane fermo il diritto di ricongiungimento di tutto il servizio prestato alle dipendenze di Enti locali con iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali e all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli Enti locali.

Art. 12.

Gli attuali studenti dell'ex Istituto musicale pareggiato « Corelli » passano direttamente a far parte della Sezione staccata del Conservatorio di musica di Reggio Calabria, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante in rapporto agli studi già compiuti.

Art. 13.

La presente Convenzione avrà la durata di 99 anni.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la Convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(7651137/2) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.